

Accertamento dei crediti dichiarati nel concordato preventivo e litisconsorzio necessario del liquidatore giudiziale

Tribunale di Prato, 8 novembre 2013. Estensore Raffaella Brogi.

Concordato preventivo - Concordato con liquidazione dei beni - Domanda di accertamento e di condanna dei crediti - Domanda idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto - Legittimazione del liquidatore giudiziale dei beni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario.

In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza sia "inutiliter data"; tale adempimento non è necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomina liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio. (Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Ai fini della applicazione del principio sopra enunciato, non assume rilievo il fatto che ad agire per l'accertamento del credito e della sua graduazione sia il debitore piuttosto che il creditore. A radicare un'ipotesi di litisconsorzio necessario del commissario liquidatore nelle cause di accertamento del credito è, infatti, l'idoneità di tale accertamento ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, operazioni che devono essere materialmente eseguite dai commissari liquidatori. (Franco Benassi - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3177/2012 promossa
da

Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, con l'avv. Franco Benassi,

contro

Studio Legale M. Associazione professionale
avv.ti M. M., O. M. e C. M.

e contro

Prof. Bruno Inzitari, il dr. Adolfo Barbieri ed il dr. Giampiero Russotto (questi ultimi in qualità di commissari liquidatori della BTP), contumaci.

Omissis

per sentir:

- accertare e dichiarare che i rapporti professionali esposti dagli avv.ti M. M., O. M. e C. M. nella comunicazione a B.T.P. del 20 luglio 2011 non sono intercorsi con i singoli professionisti, ma con lo Studio Legale M. Associazione professionale, in forza di specifiche pattuizioni;
- accertare che per tali prestazioni le parti hanno pattuito la misura del compenso;
- accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato anche nei confronti dei liquidatori del concordato preventivo B.T.P., che ai compensi spettanti allo Studio Legale M. non è applicabile il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c.; accertare che il compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte dallo Studio Legale M. è quello pattuito dalle parti in occasione del conferimento dei singoli incarichi;
- accertare e dichiarare che gli avv.ti M. M., O. M. e C. M. non sono legittimati e non hanno titolo a chiedere le prestazioni oggetto del presente giudizio;
- in via subordinata, per l'ipotesi del mancato riconoscimento del fatto che le prestazioni non sono state oggetto di specifica contrattazione con lo Studio Legale M., accertare e liquidare i compensi dovuti a quest'ultimo da B.T.P., dando conto, in ogni caso degli acconti pagati dalla società in concordato.

Si sono costituiti avv.ti M. M., O. M. e C. M., i quali hanno sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale di Prato, rilevando che:

- tutte le controversie che possono sorgere in ordine alla sussistenza, all'entità ed al rango del credito, sono materia di un giudizio ordinario di cognizione, da svolgersi davanti al giudice competente;
- non sussiste la competenza del Tribunale di Prato ai sensi dell'art. 18 c.p.c., in quanto gli avv.ti M. M., O. M. e C. M. risiedono a Roma, ed ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in quanto lo Studio Legale M. ha sede a Roma;
- il luogo in cui è sorta l'obbligazione e deve essere eseguita l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è Roma.

Ritenuto che l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Prato è infondata.

Difatti, gli avv.ti M. M., O. M. e C. M. non sono gli unici convenuti nel presente giudizio, dal momento che sono stati convenuti anche i commissari liquidatori della B.T.P.

A tal proposito, a seguito di un precedente delle S.U. della Corte di Cassazione, è stato stabilita la presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei casi di accertamento del credito funzionali alle attività di liquidazione.

In particolare è stato precisato che: "A seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione "pro solvendo" dei Beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all'imprenditore, e legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore. Pertanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il carattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell'art. 102 secondo comma cod. proc. civ." (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987 (Rv. 453432).

Nello stesso senso è stato precisato che: "In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei Beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei Beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei Beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che

l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza "inutiliter data"; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomina liquidatore dei Beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio." (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10250 del 26/07/2001).

È bene precisare come non assuma rilievo ai fini dell'applicazione alla presente controversia del principio enunciato nelle massime richiamate il fatto che ad agire per l'accertamento del credito e della sua graduazione sia il debitore e non il creditore (come nei casi citati nelle sentenze richiamate). A radicare un'ipotesi di litisconsorzio necessario del commissario liquidatore nelle cause di accertamento del credito è l'idoneità di tale accertamento ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, che devono essere materialmente eseguite dai commissari liquidatori.

È evidente l'efficacia svolta dal presente contenzioso con riferimento alle operazioni di riparto attuate in sede di esecuzione del concordato della B.T.P., dal momento che è controverso sia il quantum che la collocazione (in sede privilegiata) dei crediti inerenti lo svolgimento delle prestazioni professionali. È pertanto incontestabile che l'accertamento richiesto dalla parte attrice (in disparte la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti) influente ai fini della questione relativa alla competenza) si ripercuota inevitabilmente sulle operazioni di liquidazione e, soprattutto, sui riparti attuati dai liquidatori.

Dato atto del litisconsorzio necessario con i commissari liquidatori occorre rilevare che almeno uno di loro, il dr. Giampiero Russotto è domiciliato in Prato, presso il proprio studio professionale.

Ciò è sufficiente a radicare la competenza del presente Tribunale ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

D'altra parte occorre rilevare come anche gli altri due liquidatori siano domiciliati in qualità di liquidatore presso la sede della B.T.P., posta in Calenzano, cioè nell'ambito del circondario del presente Tribunale.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza, che deve pertanto essere rigettata, in quanto astrattamente inidonea a definire il presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di incompetenza.

Su richiesta di entrambe le parti concede i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,

con decorrenza del I termine dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia per le decisioni sulle istanze istruttorie all'udienza del 25 marzo 2014 ore 12.45.

Si comunichi.

Prato, 8 novembre 2013

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi